

TORNATA DEL 23 GIUGNO

PRESIDENTE. Appunto l'emendamento del deputato Grillenzoni veniva a surrogare l'articolo 29 della Commissione; e ciò ho accennato espressamente nel porre ai voti l'emendamento che fu approvato.

GABRIELLI. Allora io proporrei che in separato articolo si stabilisse quella spiegazione che mi sembra tale da non doversi trascurare.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se accetterebbe che si dicesse:

« Le congregazioni di carità amministrano anche i beni dei pii istituti. »

MINGHETTI, relatore. La Commissione credette di provvedere a ciò che desidera l'onorevole Gabrielli col l'articolo 32 delle *Disposizioni transitorie*, e darà allora tutte quelle spiegazioni che egli desidera su questa materia, ma non crede di poterne ammettere qui la discussione perchè si tratta ora della legge fondamentale, e quella parte a cui accenna il preopinante, tratta di disposizioni particolari ad alcune provincie.

Spero che dopo questa dichiarazione egli aspetterà a riproporre il suo emendamento all'articolo 32.

GABRIELLI. Mi acquieto a questa dichiarazione.

LUZI. Oltre agli attributi accordati dall'articolo 29 alle congregazioni di carità, pregherei la Commissione che fosse data la sorveglianza alle congregazioni di carità locali, in quei paesi che non sono capoluoghi di provincia, ed ai Monti di pietà ed ai Monti frumentari.

L'operato che riflette tali istituzioni non si può verificare se non da coloro che si trovano sulla faccia del luogo, quindi non può farlo la deputazione provinciale che non si troverà mai presente al momento opportuno.

Pregherei quindi la Commissione di aderire a che nel regolamento sia stabilito che la sorveglianza di queste tre categorie di luoghi pii sia affidata alle congregazioni di carità comunali, dipendenti in ciò dalla deputazione provinciale, altrimenti questa non potrà sorvegliare queste varie opere pie così diverse nell'indole loro.

MINGHETTI, relatore. Trattandosi d'una domanda relativa al regolamento, e il regolamento dovendo essere fatto dal ministro dell'interno, la Commissione non ha voce in capitolo.

Il ministro dell'interno terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Luzi quando le ravvisi opportune e in armonia colla legge.

LUZI. Domanderei un cenno favorevole in proposito al ministro dell'interno.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Non posso prendere in questo momento un impegno su quello che conviene fare riguardo ai Monti frumentari. È questa una questione ardua, intorno alla quale occorrono degli studi.

L'impegno che ora assumo si è quello di occuparmi della questione e d'introdurre nel regolamento quelle disposizioni le quali valgano a tutelare i Monti frumentari e a far sì che possano essere utili al paese.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli propone che si aggiunga: « Le congregazioni di carità amministrano eziandio quei beni i quali per qualunque ragione non abbiano al presente un'amministrazione particolare. »

Il deputato Pisanelli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PISANELLI. Dirò le cagioni che mi hanno spinto a questo proposito, le quali, benchè derivino dalla condizione delle provincie napoletane, credo possano tuttavia applicarsi alle condizioni in cui altre provincie si trovano.

Nelle provincie napoletane la maggior parte degli speciali istituti di beneficenza e di opere pie furono rovesciati dal Governo francese, e furono in ciascun comune istituite alcune Commissioni amministrative di beneficenza locale.

Queste amministrazioni furono mantenute dal decreto del 1816 e regolate da altre disposizioni del 1830. Solamente nel 1816 si tolsero alle Commissioni locali di beneficenza le confraternite e quegli antichi istituti l'amministrazione dei quali era stata affidata ad ecclesiastici.

Però, o signori, se questa nuova legge ora s'installasse nelle provincie napolitane, questa nuova legge colla quale si richiamano in vigore le antiche istituzioni, gli antichi regolamenti; se ciò seguisse, noi verremmo a rovesciare tutte le amministrazioni di beneficenza che ora si trovano in ciascun comune e verremmo a richiamare in vigore le antiche amministrazioni, gli antichi istituti, le antiche fondazioni già da mezzo secolo abolite e distrutte.

Come dunque dovranno regolarsi quelle amministrazioni le quali, benchè per la loro fondazione avessero un indirizzo speciale e potessero riguardarsi, a senso di questa legge, come amministrazioni particolari, nondimeno hanno del tutto smarrita questa loro destinazione?

Se a ciò non si provvedesse, si scomporrebbero tutte le Commissioni di beneficenza, gettando questo ramo dell'amministrazione in un caos. Nè credo che si possa portar pieno riparo a questo disordine, a questo scompiglio con l'articolo messo questa mane dalla Commissione nelle *Disposizioni transitorie*, perchè in quell'articolo è stabilito solamente che le Commissioni di beneficenza, che ora ci sono in qualche comune, siano surrogate temporaneamente dalle congregazioni di carità, ma è fatta facoltà al Governo di richiamare in vigore gli antichi istituti e le antiche fondazioni; cosicchè non sarebbe che un passaggio temporaneo dalle Commissioni particolari alle congregazioni di carità per riveder sorgere quelle disposizioni che già da molti anni erano trasandate e che erano state nel regno fin dal 1805 del tutto sepolte.

Nè, o signori, può fare ostacolo l'articolo 4, perchè quell'articolo parla di istituzioni e di amministrazioni di opere pie alle quali non sia provveduto. Qui invece io accenno ad istituzioni, alle quali era provveduto, ma che sono venute del tutto a mancare.

Signori, io immagino le difficoltà. La prima muoverà forse dal deputato Alfieri, il quale si mostrava tenero delle tradizioni.

Rispettiamo le tradizioni finchè esse esistono; ma